



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

(regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29 luglio 2014)
(regolamento modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 27 novembre 2014)
(regolamento modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 28 dicembre 2015)
(regolamento modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 26 febbraio 2018)

Articolo 01 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

CAPO I **Disposizioni di carattere generale**

Articolo 1 **Istituzione della imposta unica sugli immobili (IUC)**

1. È istituita nel Comune di Manerba del Garda l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati dalla legge per la sola IMU.

3. Nel caso in cui il Comune, con il provvedimento tariffario, si avvalga della facoltà di stabilire ai fini TASI per alcune categorie di immobili l'aliquota zero, l'aliquota massima IMU non può superare il 10,6 per mille.

Articolo 2 **Obbligo di dichiarazione della IUC**

1. I soggetti passivi della IUC presentano la dichiarazione relativa alla IUC (sia per la componente IMU, che per la componente TASI, che per la componente TARI) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove

esistente.

Articolo 3 Gestione della IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Nel caso di appalto della gestione il Comune, con provvedimento adottato dal funzionario dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, e il superamento di un esame di idoneità.
4. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 4 Funzionario responsabile IUC: nomina e competenze

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 5 Sanzioni IUC

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
8. Nel caso di versamento tardivo ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13.

Articolo 6 Notifica mediante messo

1. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 7 **Liquidazioni e accertamenti IUC**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

6

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 8 **Rimborsi IUC**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 9 **Interessi sugli importi IUC**

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 10 Arrotondamenti IUC

1. Il pagamento della IUC deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 11 Compensazioni IUC

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito per la IUC con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario responsabile.

Articolo 12 Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi della IUC

1. Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l'importo risulta non superiore a tre euro. Nel caso di versamento in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni.

2. L'importo minimo di cui al comma 1 è da intendersi riferito a ciascuna singola componente della IUC: IMU, TASI e TARI.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'importo minimo per la TARI giornaliera di cui all'articolo 43 del presente regolamento è fissato in due euro.

Articolo 13 Termine adozione tariffe e aliquote IUC

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative alla IUC entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 14 Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti IUC

1. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti e le relative variazioni, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti a inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 15

Istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU)

1. E' confermata l'istituzione nel Comune di Manerba del Garda dell'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché alle successive modifiche e integrazioni legislative.

2. L'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI), fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Articolo 16

Presupposto dell'IMU

1. L'imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'articolo 19 e la detrazione di cui all'articolo 22. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'imposta municipale propria non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Articolo 17 **Soggetti passivi IMU**

9

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Articolo 18 **Base imponibile IMU**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- i. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- ii. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- iii. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- iv. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- v. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- vi. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b) per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

10

c) in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

d) per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

e) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art.

7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 333 del 1992, aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili, a patto che non siano di fatto utilizzati, i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- i. i fabbricati sono oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone;
- ii. l'inagibilità/inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà o abbandono, per calamità naturale, per eventi prescindenti dalla volontà del soggetto passivo del tributo;
- iii. la fatiscenza del fabbricato non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia.

Articolo 19 Aliquote IMU

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Consiglio comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base fino a 0,38 punti percentuali.

2. La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale non esente, appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali.

4. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5. Anche nel caso in cui non venga considerata adibita ad abitazione principale la casa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti, come previsto dall'articolo 1, comma 707, lettera b), numero 3), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio comunale può adottare un'aliquota agevolata per tali fabbricati, qualora sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) il comodatario è residente anagraficamente nella casa concessa in comodato;
- b) le utenze della casa concessa in comodato sono intestate al comodatario;
- c) il comodante comunica la concessione in comodato su modulo predisposto dall'ufficio tributi comunale.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 del presente articolo decorre dalla data della comunicazione di cui alla lettera c) del medesimo comma 5.

12

7. Per l'anno di imposizione 2014, qualora la comunicazione di cui al comma 5, lettera c), del presente articolo venga presentata entro il 16 dicembre 2014, l'agevolazione di cui al comma 5 stesso decorre dal 1° gennaio 2014, ovvero dalla data di concessione in comodato indicata nella comunicazione stessa, qualora successiva.

Articolo 20

Agevolazioni IMU per terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli professionali (IAP) e da coltivatori diretti

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'IMU limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 21 Esenzioni IMU

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984: nel Comune di Manerba del Garda i terreni agricoli sono esenti dall'IMU;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ricerca scientifica, nonché le attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

13

Articolo 22 Detrazioni IMU per abitazioni principali non esenti

1. Dall'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il Consiglio comunale, con la delibera di fissazione delle aliquote, può disporre l'elevazione

dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 23

Versamenti IMU

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'IMU complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'IMU, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato mediante il modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché tramite apposito bollettino postale nazionale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente mediante il modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti del Comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 30 giugno 2014.

Articolo 24

Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli Enti non commerciali.

4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

CAPO III TASI

Articolo 25 Istituzione della TASI e suo presupposto impositivo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita nel Comune di Manerba del Garda la TASI, diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria IMU.

3. Sono in ogni caso esclusi dal presupposto TASI i terreni agricoli.

Articolo 26 Soggetti passivi TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 dell'articolo 25 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Non è da considerarsi obbligato solidale il contitolare dell'abitazione principale che non abbia ivi la residenza e la dimora abituale e sia assoggettato all'IMU come altro fabbricato.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI stessa; la quota del 10 per cento è calcolata applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 27

Base imponibile TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dall'articolo 4 del Capo II del presente regolamento.

2. Per le aree edificabili su cui persiste l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile, così come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

16

Articolo 28

Aliquote TASI

1 L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Consiglio comunale può deliberare di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche con riferimento a diverse categorie di immobili.

2 Il Consiglio comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

3 Per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota non può eccedere l'1 per mille.

Articolo 29

Riduzioni ed esenzioni per la TASI

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai

Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Le esclusioni e le riduzioni previste per IMU dalla legge o dal presente regolamento si estendono alla TASI solamente se espressamente indicato dalla legge o dal regolamento.

3. L'applicazione delle riduzioni di cui al comma 2 del presente articolo è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste. La dichiarazione va presentata, sempre a pena di decadenza, entro il termine di versamento della prima rata della TASI.

Articolo 30

Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito TASI

1. Il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili:

- a) pubblica illuminazione e relativa manutenzione;
- b) manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale;
- c) gestione del territorio, del verde e dell'ambiente;
- d) tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico;
- e) ordine pubblico;
- f) protezione civile;
- g) tutela degli edifici e del patrimonio istituzionale;
- h) servizi demografici;
- i) servizi cimiteriali.

17

2. Ogni anno, con deliberazione consiliare, vengono indicati analiticamente i costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 31

Versamento della TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) tramite il modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
- b) tramite apposito bollettino di conto corrente postale nazionale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TASI deve essere effettuato in due rate, la prima scadente il 16

giugno e la seconda il 16 dicembre dell'anno di imposizione. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il Comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti TASI, rendendo disponibili i modelli F24 preventivamente compilati su richiesta dei contribuenti stessi, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli F24.

CAPO IV TARI

Articolo 32 Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita nel Comune di Manerba del Garda la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI stessa.

Articolo 33 Presupposto della TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

18

Articolo 34 Soggetto passivo della TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 35 **Superficie imponibile TARI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 645 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

4. Sono soggetti alla TARI le autorimesse, le cantine, le tettoie, i portici, i loggiati e anche tutti i capannoni aperti, indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo.

5. Le superfici dei solai, delle soffitte, dei sottotetti e simili locali di deposito aventi accesso diretto tramite strutture stabili quali scale, rampe, ascensori sono computate forfettariamente nella misura del 50%.

19

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani dal Comune, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare, non sono soggette a TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento, per la parte ove vi sia effettiva permanenza degli animali; nel caso in cui la porzione sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati non possa essere precisamente quantificata, la superficie imponibile TARI è determinata forfettariamente nel 50% dei locali stessi;
- b) le superfici agricole produttive delle sostanze di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie produttive di rifiuti speciali pericolosi o non assimilati e soltanto ove sono presenti gli impianti, i macchinari e le attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.

7. Le superfici utilizzate nello svolgimento dell'attività agricola, quali, ad esempio, i depositi di merci, attrezzi, macchinari, locali di lavorazione, non strettamente riconducibili all'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono assoggettate per intero alla TARI,

qualora non trovi applicazione l'agevolazione prevista dal comma 5 dell'art. 41.

8. Non sono altresì soggette a TARI, per inidoneità a produrre rifiuti:

- a) i locali vuoti e chiusi, privi di forniture dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas) ed effettivamente non utilizzati;
- b) le superfici destinate esclusivamente all'attività sportiva, quali i campi da gioco, ferma l'imponibilità degli altri locali ed aree (locali od aree di servizio, punti di ristoro, gradinate e simili);
- c) i locali oggetto di interventi di ristrutturazione o restauro, debitamente autorizzati, dalla data di inizio dei lavori sino a conclusione degli stessi e comunque dall'effettiva occupazione, se antecedente.

Articolo 36

Commisurazione della TARI: inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 33, comma 3.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree, ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le tariffe TARI sono informate ai criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. Prima dell'approvazione delle tariffe TARI, il Consiglio comunale delibera il piano finanziario di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 37

Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

3. Qualora a consuntivo il gettito della TARI sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 38

Riduzione della TARI per irregolarità o mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

1. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 39

TARI: utenti fuori zona di raccolta dei rifiuti

1. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa quando la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulti superiore a metri lineari 500.

3. La distanza di metri lineari 500 indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, partendo dall'accesso alla via pubblica dell'insediamento dell'utente.

4. Nel caso in cui sia organizzato un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti (porta a porta), il più vicino punto di raccolta di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere individuato sulla base del percorso svolto dai mezzi del gestore incaricato della raccolta.

Articolo 40

Riduzioni e agevolazioni copribili con il gettito TARI

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, rapportate alle quantità conferite, disciplinate con delibera della Giunta comunale, sulla

base delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio del Comune e nel piano finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 36 del presente regolamento.

2. Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 36 del presente regolamento.

Articolo 41 **Riduzioni e agevolazioni non copribili con il gettito TARI**

1. Sono esentati dal pagamento della TARI le persone e i nuclei familiari assistiti economicamente in via continuativa dai servizi sociali del Comune di Manerba del Garda; l'esenzione è concessa a seguito di richiesta del responsabile degli stessi servizi sociali.

2. Nei protocolli di intesa stipulati tra il Comune di Manerba del Garda e le organizzazioni sindacali possono essere inserite agevolazioni TARI a favore di soggetti titolari di pensione per fattispecie disciplinate nei protocolli stessi.

3. La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze domestiche, distinguendo eventualmente per classi di superficie e/o numero di componenti, o condizioni economico-sociali, in percentuale o in valore assoluto, nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

4. La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze non domestiche, distinguendo eventualmente per classi di superficie, categorie di attività, o condizioni di crisi aziendale o riduzioni di attività, in percentuale o in valore assoluto, nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

5. A favore degli Imprenditori Agricoli Professionali di cui al D.Lgs. n. 99/2004 è riconosciuta un'esenzione della tassa per i locali e le aree destinate al ricovero dei prodotti della coltivazione del fondo, nonché dei mezzi e dei macchinari impiegati in tale attività. Sono, per contro, escluse tutte le superfici ove siano svolte attività commerciali, di trasformazione dei prodotti, ovvero attività secondarie ed accessorie all'attività agricola, quali, a titolo esemplificativo, i locali o le aree destinati alla vendita, alla ristorazione o somministrazione, all'alloggio ed al pernottamento (attività ricettiva).

6. La copertura delle agevolazioni del presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, con risorse diverse dalla TARI.

Articolo 42 **Riduzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche per il recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani**

1. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di

aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 27 aprile 1999, n. 158, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal Comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

2. Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture e in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della parte variabile della tariffa.

Articolo 43

TARI giornaliera

23

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 44

Applicazione del tributo provinciale ambientale

1. E' confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI stessa.

Articolo 45

Determinazione della TARI con metodo normalizzato

1 Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con la TARI e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si informa ai criteri del metodo normalizzato previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa di riferimento è elaborata informandosi ai criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, tenendo conto del piano finanziario di cui all'articolo 36, comma 6, del presente regolamento, e considerando l'articolo 1, commi 651, 654, 658, 659, 660 e 661, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Per le fasi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti date in appalto dal Comune, la ditta appaltatrice, su richiesta del Comune, è obbligata a fornire la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal Comune, e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 46

Articolazione delle tariffe TARI

24

1. Le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'articolo 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Articolo 47

Calcolo della tariffa TARI per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a

riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento:

- a) alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune al 1° gennaio dell'anno di imposizione per le utenze già in essere a quella data; per le utenze non presenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione si fa riferimento al giorno di inizio dell'utenza; le variazioni di nucleo familiare vengono considerate dal 1° gennaio dell'anno successivo, a eccezione del caso di riduzione del numero di componenti a seguito di formazione di un nuovo nucleo residente nel territorio comunale, nel quale caso l'efficacia è dalla data di formazione del nuovo nucleo;
- b) per i non residenti, inclusi gli iscritti all'AIRE, salva prova contraria costituita principalmente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, nonché per gli enti o per le abitazioni tenute a disposizione, il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:

superficie mq.	componenti
fino a 30	2
da 31 a 50	3
da 51 a 70	4
da 71 a 90	5
oltre 91	6

A tal fine si considera la sola superficie della unità abitativa, escludendo locali secondari accessori e pertinenze;

- c) per le cantine, le autorimesse e simili luoghi di deposito posseduti da persona fisica priva, nel comune, di altra utenza domestica, è computato un solo occupante anche sulla parte variabile della tariffa, salvo che detti locali non debbano essere classificati come utenza non domestica.

2. Per abitazioni tenute a disposizione si intendono le abitazioni detenute in aggiunta alla prima posseduta nell'ambito del territorio comunale.

3. Rientrano nel computo degli occupanti le persone che, pur non iscritte nella famiglia anagrafica, dimorino per almeno sei mesi nei locali oggetto dell'utenza. Nel caso in cui i locali siano occupati da più nuclei familiari, si ha riguardo al numero complessivo degli occupanti.

4. Il numero dei componenti del nucleo familiare ovvero degli occupanti, in quanto incidente su elementi rilevanti per la determinazione del tributo, deve essere dichiarato nei termini di cui all'art. 2 del presente regolamento.

5. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a case per vacanze e simili strutture ricettive, le quali vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante. Nella medesima categoria rientrano i *bed and breakfast*, se non condotti a livello familiare ed in

forma non imprenditoriale e, comunque, se connessi o collegati, in qualsiasi forma, all'attività imprenditoriale svolta dal contribuente o dai propri familiari.

6. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2, ultima parte, del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg., prodotta da ciascuna utenza. Fino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

7. La quota di parte variabile relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Articolo 48

Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.

1. Per le parti fisse e variabili ogni attività non domestica è inserita in una delle categorie elencate nelle tabelle 3a e 4a di cui ai punti 4.3. e 4.4. dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle predette tabelle, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità e alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione.

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nella misura minima degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti della tabella 3a di cui al punto 4.3. dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158 per l'attribuzione della parte fissa della tariffa TARI sono determinati nella misura minima.

5. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua applicando i coefficienti indicati nell'allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 49

Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione

di rifiuti, si fa rinvio alle tabelle 3a e 4a allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 50 Dichiarazione TARI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Si applica l'articolo 2 del presente regolamento.
3. Gli uffici comunali diversi dall'ufficio tributi, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano l'utente a provvedere alla dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo da parte dell'utente stesso, anche in assenza di detto invito. I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile, l'elenco dei provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della TARI.
4. Fatti salvi gli obblighi di legge, l'ufficio anagrafe non può dar corso a iscrizioni o modifiche nei registri anagrafici, qualora non vi sia il visto dell'ufficio tributi che attesti la registrazione negli elenchi dei contribuenti TARI del soggetto richiedente l'iscrizione o la variazione anagrafica.

Articolo 51 Versamento e gestione della TARI

27

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) tramite il modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
 - b) tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (MAV, RID, ecc.) ove attivati dal comune.
2. Il versamento della TARI è effettuato, di regola, in due rate bimestrali consecutive, scadenti nel terzo quadrimestre dell'anno di imposizione.
3. Anche agli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e del comma 695 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il termine ultimo per il pagamento della TARI è il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il tributo. Il Comune si impegna a rendere accessibili, anche tramite il proprio sito *internet* istituzionale, le deliberazioni di approvazione delle tariffe, in modo di consentire in ogni caso al contribuente di adempiere, eventualmente tramite autoliquidazione, nel termine di cui al precedente periodo.
4. Le scadenze, informate ai principi di cui ai commi 2 e 3, sono di norma stabilite con il provvedimento del Funzionario responsabile del tributo che approva il ruolo TARI.

5. Con deliberazione della Giunta comunale, le scadenze possono essere fissate anche oltre i termini di cui ai commi 2 e 3.
6. Il Comune invia gli avvisi di pagamento per il versamento della TARI.

Articolo 52
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia e, in subordine, alle disposizioni regolamentari del Comune di Manerba del Garda.

Articolo 53
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.